



U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica
Titolo VIII.1

BOZZA

CAPITOLATO SPECIALE

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEL
 SERVIZIO DI TRASPORTO SECONDARIO**

GARA N. 2022-.....-BAS

CIG

SOMMARIO

| | | |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ART. 1) | OGGETTO..... | 2 |
| ART. 2) | DURATA DEL CONTRATTO..... | 2 |
| ART. 3) | SERVIZI DA GARANTIRE..... | 2 |
| ART. 4) | CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI E STAZIONAMENTO AUTOMEZZI..... | 4 |
| ART. 5) | REQUISITI MINIMI DEI MEZZI | 5 |
| ART. 6) | REQUISITI MINIMI DEL PERSONALE ED EQUIPAGGIO..... | 6 |
| ART. 7) | PERSONALE IMPIEGATO NELL'APPALTO | 7 |
| ART. 8) | CLAUSOLA SOCIALE..... | 8 |
| ART. 9) | REQUISITI DELLA DITTA | 8 |
| ART. 10) | INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO..... | 9 |
| ART. 11) | ONERI A CARICO DELL'AZIENDA SANITARIA..... | 9 |
| ART. 12) | ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO | 9 |
| ART. 13) | CONTROLLI, VERIFICHE E PENALI | 10 |
| ART. 14) | OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI DI APPALTO O DI SOMMINISTRAZIONE – ART.26 D.LGS. N. 81/08 E S.M.I. SICUREZZA SUL LAVORO E DUVRI..... | 12 |
| ART. 15) | ASSICURAZIONE E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE..... | 12 |
| ART. 16) | DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO..... | 13 |
| ART. 17) | DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO | 14 |
| ART. 18) | RESPONSABILE DEL SERVIZIO | 14 |
| ART. 19) | RISOLUZIONE DEL CONTRATTO..... | 14 |
| ART. 20) | RECESSO UNILATERALE | 15 |
| ART. 21) | MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO..... | 15 |
| ART. 22) | CONTRATTO..... | 16 |
| ART. 23) | CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO | 16 |
| ART. 24) | TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI | 16 |
| ART. 25) | PROTOCOLLO DI LEGALITÀ | 17 |
| ART. 26) | FORO GIUDIZIARIO | 17 |
| ART. 27) | CLAUSOLA FINALE | 17 |

ART. 1) OGGETTO

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento dei seguenti servizi:

1. servizio di trasporto secondario urgente con ambulanza;
2. supporto alle attività di trasporto delle S.C. di Pronto Soccorso dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana;
3. trasporto per ricovero programmato in favore di utente per il quale è presente una prescrizione medica per il ricovero in un reparto ospedaliero in regime ordinario, di day hospital o day surgery, che non richiede prestazioni di Pronto Soccorso;
4. trasporto per prestazioni ambulatoriali dal domicilio del paziente, dai Centri Servizi e/o Strutture Residenziali Aziendali e non ad una struttura ospedaliera od ambulatoriale per l'esecuzione di visite, accertamenti strumentali, terapie. Comprende anche il ritorno al domicilio e ai Centri Servizi e/o Strutture Residenziali Aziendali e non dopo la prestazione;
5. trasporto per trattamento dialitico solo per utenti allettati o, comunque, non deambulanti non trasportabili con altro mezzo, affetti da uremia cronica in trattamento dialitico, ai fini dell'esecuzione del trattamento stesso presso i servizi dialisi dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana.

L'importo complessivo a base d'asta quinquennale è il pari a € 5.764.300,00.= (IVA esclusa) di cui oneri DUVRI € 2.130,00.= (IVA esclusa).

ART. 2) DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà la durata di 60 mesi con decorrenza dalla data fissata nel provvedimento di aggiudicazione; l'Azienda potrà avvalersi della facoltà di rinnovo per ulteriori 48 mesi.

L'appalto dovrà essere avviato entro il termine massimo di 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto o esecuzione anticipata.

Alla scadenza del contratto, qualora non risulti aggiudicata la nuova procedura, la Stazione Appaltante si riserva l'opzione di proroga tecnica per 12 mesi prevista dall'art. 106, comma 11 del d.lgs. n. 50/2016.

Il prezzo contrattuale può essere soggetto a revisione dal secondo anno contrattuale; la ditta dovrà presentare motivata e documentata richiesta; si terrà quale riferimento massimo l'indice FOI medio dell'anno contrattuale precedente.

L'Azienda si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, con preavviso di almeno 30 giorni, nel caso sia avviata un'iniziativa da parte di una centrale di committenza di cui all'art. 38 del d.lgs. 50/2016.

Qualora, durante il periodo contrattuale, l'Autorità Anticorruzione (ANAC) e/o l'Osservatorio prezzi della Regione Veneto (OPRVE) pubblicassero il prezzo di riferimento del servizio oggetto della presente gara, la ditta aggiudicataria dovrà adeguare il proprio prezzo a quello di riferimento in applicazione dell'art. 106 del d.lgs. 50/2016; in mancanza la Stazione Appaltante si riserva di procedere alla risoluzione del contratto.

In caso di rinnovo, l'Azienda ULSS procederà a stipulare un nuovo contratto di appalto, alle medesime condizioni del precedente, previa negoziazione, tenuto conto delle esigenze effettive al momento del rinnovo.

Per i primi sei mesi l'appalto si intende conferito a titolo di prova, al fine di consentire all'affidatario una valutazione ampia e complessiva del rapporto. Durante tale periodo l'affidatario potrà, a suo esclusivo insindacabile giudizio, recedere dal contratto in qualsiasi momento, mediante un semplice preavviso di 15 (quindici) giorni, da comunicare all'aggiudicatario con PEC.

All'iniziativa di recesso dell'affidatario non potrà essere opposta da parte dell'aggiudicatario alcuna eccezione.

Qualora la ditta aggiudicataria non superi il periodo di prova, l'Azienda ULSS si riserva la facoltà di affidare il servizio oggetto del presente appalto, per il restante periodo alla ditta che segue nella graduatoria della gara.

ART. 3) SERVIZI DA GARANTIRE

Si precisano di seguito alcuni dati indicativi, relativi all'attività ospedaliera:

| | | |
|------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dati popolazione | Popolazione complessiva al 1.01.2020 | 365.923 |
| | Numero Comuni | Afferiscono all'ambito territoriale dell'Azienda Ulss n. 7 Pedemontana n. 55 Comuni. Afferiscono al Distretto 1 Bassano n. 23 comuni: |

| | | |
|--|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Asiago, Bassano del Grappa, Colceresa, Cartigliano, Cassola, Enego, Foza, Gallio, Lusiana Conco, Marostica, Mussolente, Nove, Pianezze, Pove del Grappa, Roana, Romano d'Ezzelino, Rosà, Rossano Veneto, Rotzo, Schiavon, Solagna, Tezze sul Brenta e Valbrenta. Afferiscono al Distretto 2 Alto Vicentino n. 32 comuni: Arsiero, Breganze, Caltrano, Calvene, Carrè, Chiuppano, Cogollo del Cengio, Fara Vicentino, Laghi, Lastebasse, Lugo di Vicenza, Malo, Marano Vicentino, Monte di Malo, Montecchio Precalcino, Pedemonte, Piovene Rocchette, Posina, Salcedo, San Vito di Leguzzano, Santorso, Sarcedo, Schio, Thiene, Tonezza del Cimone, Torrebelticino, Valdastico, Valli del Pasubio, Velo d'Astico, Villaverla, Zanè e Zugliano |
| | Numero Centri Servizi Anziani Non Autosufficienti | n. 34 Centri di Servizi per persone anziane non autosufficienti. Nel territorio sono inoltre presenti: n. 2 Strutture "Hospice" n. 2 strutture per la "Sezione Alta Protezione Alzheimer" n. 2 strutture per gli "Stati Vegetati Permanenti" |
| | Capacità ricettiva totale | 909 posti letto di cui 853 ordinari e 56 in day hospital |

| Presidio Ospedaliero | | <i>Bassano</i> | <i>Asiago</i> | <i>Alto Vicentino Santorso</i> |
|----------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Dati struttura | Numero di posti letto | 378 | 104 | 400 |
| | Numero di ricoveri Ordinario e week surgery | Anno 2019: 15.387 Stima 2021: 14.011 | Anno 2019: 2.335 Stima 2021: 1.130 | Anno 2019: 15.493 Stima 2021: 13.550 |
| | Numero di ricoveri day hospital/day surgery | Anno 2019: 1.847 Stima 2021: 1.521 | Anno 2019: 435 Stima 2021: 574 | Anno 2019: 2.304 Stima 2021: 2.142 |

| | | |
|----------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dati trasporti | Km anno ca. | 230.000 |
| | Numero viaggi o tratte* ca. | 13300 di cui: Bassano n. 5400 Asiago n. 1400 Alto Vicentino n. 6500 |
| | Tipologia viaggi (intera ULSS7) | ca. 19% per dialisi ca. 41% per dimissioni ca. 3% per ricoveri ca. 12% per trasferimenti ca. 25% per visite consulenze |

Nei Distretti dell'Azienda ULSS 7 le attività, oggetto del presente affidamento, risultano con un proprio assetto organizzativo, strutturale e informatico.

I dati storici provengono da sistemi distinti e non integrati e la fonte dati, in alcuni casi, non può essere sempre supportata da sistemi informatici o di rilevazione automatica.

Pertanto, i volumi/dati sopra riportati sono da ritenersi indicativi ed esposti al fine della formulazione dell'offerta e suscettibili di variazione.

Per viaggio o tratta si intende il trasporto dal punto A di prelievo del paziente al punto B di arrivo del paziente (quindi come sola andata e pertanto non anche dal punto B al punto A) per prestazioni di ricovero programmato, trasporto per prestazioni ambulatoriali, trattamento per trattamento dialitico, dimissioni, trasferimenti per motivi di competenza specialistica o per mancanza posti letto, trasferimento per consulenze, accertamenti diagnostici e prestazioni strumentali, trasferimento per prosecuzione cure.

Ai fini della costruzione della base d'asta, è previsto un costo a viaggio pari ad € 50,00 (soggetto a ribasso) per tratta di 35 km al quale aggiungere € 21,00/ora per la presenza a bordo di OSS e 23,00/ora per la presenza a bordo di infermiere. Al predetto costo a viaggio sarà corrisposto € 1,00 per ogni km eccedente i 35 per singola tratta percorsa.

Di seguito si riportano gli orari del servizio richiesto in termini di equipaggi da garantire quali livelli minimi di servizio.

Al momento dell'avvio, l'Azienda ULSS si riserva di comunicare l'articolazione oraria effettiva.

| Distretto 1 Bassano | | | | |
|-------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------|--------------|
| Mezzo | Equipaggio | Orario | Giornate | Ore annue |
| ALS | Autista+infermiere | 8/20 | Lun/sab | 3744 |
| BLS | Autista+OSS | 7/19 | Lun/ven | 3120 |
| BLS | Autista+OSS | 7/19 | Lun/ven | 3120 |
| BLS dializzati | Autista+OSS | 7/14 | sab | 364 |
| | | | Totale Bassano | 10348 |
| Distretto 1 Asiago | | | | |
| Mezzo | Equipaggio | Orario | Giornate | Ore annue |
| ALS | Autista+infermiere | 9/19 | Tutti i gg | 3650 |
| | | | Totale Asiago | 3650 |
| Distretto 2 Alto Vicentino | | | | |
| Mezzo | Equipaggio | Orario | Giornate | Ore annue |
| ALS | Autista+infermiere | 8/20 | Lun/sab | 3744 |
| BLS | Autista+OSS | 7/19 | Lun/ven | 3120 |
| BLS | Autista+OSS | 8/20 | Lun/ven | 3120 |
| BLS dializzati | Autista+OSS | 7/14 | sab | 364 |
| | | | Totale Santorso | 10348 |
| | | | Totale AULSS7 | 24346 |
| Extra su prenotazione con preavviso | | | | |
| ALS | Autista+infermiere | a chiamata extra | tutti i gg | 600 |
| BLS | Autista+OSS | a chiamata extra | Lun/sab | 600 |
| | | | Totale extra | 1200 |
| | | | Totale AULSS7 | 25546 |

L'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di procedere all'estensione fino al 30% del valore del contratto iniziale al fine di far fronte alla necessità di aumenti del fabbisogno, tra cui rientrano le eventuali chiamate extra.

L'attivazione, su richiesta, di un trasporto non programmato (viaggio extra), dovrà essere garantito quando ricevuto con preavviso di almeno 48 ore dalla richiesta.

I percorsi effettuati da mezzi e operatori nelle aree ospedaliere vengono definiti dalle Direzioni mediche.

Per l'eventuale supporto alle attività SUEM disposto dalla CO 118 dovranno conoscere l'organizzazione del Pronto Soccorso e i protocolli operativi.

ART. 4) CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI E STAZIONAMENTO AUTOMEZZI

Per consentire l'assolvimento delle prestazioni contrattuali, i locali da adibire a spogliatoi e depositi comprese le rimesse ed i posti per lo stazionamento degli automezzi saranno messi a disposizione da parte dell'Azienda ULSS 7.

Le modalità riguardanti il cambio di automezzi o di personale non dovranno comportare interruzione nell'operativi del servizio.

La durata del turno effettivo dovrà essere indipendente dalla sede di partenza del mezzo, evitando lo spostamento di mezzi a vuoto.

Per i mezzi a chiamata, il luogo di partenza sarà indicato dall'Azienda ULSS n. 7 all'interno del proprio territorio. Durante le ore di servizio le ambulanze per le attività di trasporto urgente secondario stazioneranno nelle zone previste presso i P.O. di Bassano del Grappa, Asiago e Santorso.

ART. 5) REQUISITI MINIMI DEI MEZZI

Le ambulanze utilizzate devono essere classificate di tipo A (DM 553/1987).

Devono essere immatricolate per “uso noleggio con conducente” nel rispetto di quanto previsto dal Decreto 137/2009 e dalla Circolare della Direzione Generale della Motorizzazione prot. 0109636 del 21.12.2009 ed eventuali successive modificazioni.

I mezzi devono essere dotati di trazione integrale 4x4.

I mezzi devono avere un'anzianità massima di 5 anni dalla prima immatricolazione ed una percorrenza chilometrica inferiore ai 150.000 km, in regola con le norme previste per la revisione, la manutenzione e il fascicolo del mezzo ai sensi della DGR 1515/2015.

Le ambulanze fornite devono rispettare i parametri stabiliti nell'allegato A della DGRV n. 1515/2015 relativi al sistema di lampeggianti e al sistema acustico e alle dotazioni tecniche e al logo 118 e montare pneumatici adeguati e invernali stagionali.

Devono avere a bordo un apparato radio veicolare che possa operare sulle frequenze in uso al sistema di emergenza territoriale ed un telefono cellulare ed essere dotate di sistema di navigazione satellitare.

La barella deve avere il carrello retrattile e deve essere dotata di fermo di sicurezza che ne impedisca l'uscita dal veicolo se il carrello non è estratto.

Il dispositivo di fermo a bordo deve essere approvato dal costruttore della barella e deve consentire il bloccaggio su tutti gli assi.

La barella deve essere accompagnata dalla relativa scheda di manutenzione inclusa l'identificazione del soggetto incaricato.

Le dotazioni sanitarie devono includere:

- sistema di aspirazione fisso e mobile;
- impianto fisso di distribuzione ossigeno con almeno 2 bombole da 7 litri;
- bombola ossigeno portatile;
- seggiolina da trasporto;
- set di immobilizzazione colonna e arti;
- estricatore di Kendrick;
- immobilizzatore pediatrico;
- forbice Robin o similare;
- barella a cucchiaio completa di cinture e fermacapo;
- asse spinale completa di cinture e fermacapo;
- materassino a depressione;
- telo trasporto paziente.

Le dotazioni elettromedicali devono prevedere al minimo:

- monitor multiparametrico ECG-PA-Sat-Capnometria, ECG a 12 derivazioni con possibilità di teletrasmissione;
- defibrillatore con pacing T.C.;
- ventilatore polmonare;
- centralina elettrica con prese a 12 e 220 volts per la carica degli elettromedicali.

La Ditta deve inoltre dichiarare la propria disponibilità a installare a bordo ogni altra eventuale dotazione stabilita dal Direttore della S.C. Pronto Soccorso, anche ai sensi degli obblighi definiti dalla Centrale Operativa del SUEM.

Le eventuali apparecchiature/attrezzature aziendali installate a bordo dovranno essere custodite e conservate a cura della Ditta appaltatrice.

Tutte le ambulanze impiegate per il servizio devono esporre esclusivamente:

- i contrassegni del SUEM, con le modalità definite dal Direttore del SUEM;
- il contrassegno della Ditta, che non dovrà in nessun caso richiamare un numero telefonico di soccorso diverso dal 118;
- l'eventuale indicazione di donatori che abbiano contribuito all'acquisto del mezzo.

Deve essere rilevabile dall'utenza che si tratta di mezzi diversi da quelli dell'Azienda ULSS n. 7.

Per eventuale supporto alle attività SUEM disposto dalla CO 118 dovranno conoscere l'organizzazione del Pronto Soccorso e i protocolli operativi.

L'equipaggio dovrà essere già operativo presso la struttura all'ora stabilita di inizio del servizio e terminare il turno presso la stessa sede all'orario di fine servizio, salvo altra esigenza di programmazione preordinata. I mezzi non potranno essere utilizzati per altri fini salvo specifica autorizzazione della struttura. L'equipaggio ha l'obbligo di eseguire e concludere tutti gli interventi richiesti prima del termine dell'orario di servizio. In caso di esigenze straordinarie derivanti da emergenze, l'equipaggio ha l'obbligo di proseguire il turno di servizio oltre il termine dell'orario fino a cessate esigenze. Eventuali servizi prestati in modo diverso da quanto previsto nella presente lettera invito/capitolato speciale, verranno riconosciuti solo se autorizzati.

ART. 6) REQUISITI MINIMI DEL PERSONALE ED EQUIPAGGIO

Si rimanda ai contenuti espressi dalla legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 e deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 84 del 16 gennaio 2007 in materia di qualifiche e competenze del personale impiegato.

La ditta dovrà fornire l'elenco degli infermieri e degli OSS da impiegare nel servizio, corredato da curriculum formativo e professionale individuale che includa le:

- modalità adottate dalla Ditta per la selezione del personale;
- eventuali programmi di formazione specifici per l'attività di soccorso e trasporto in ambulanza;
- il programma stabilito per l'inserimento nel servizio specifico e per l'aggiornamento periodico ai sensi della DGR n. 1515/2015 allegato B.

Tutto il personale di accompagnamento nei servizi di trasporto con ambulanza dovrà essere in possesso del certificato BLS-D, compreso l'autista.

La Ditta dovrà fornire inoltre l'elenco degli autisti da impiegare nel servizio, corredato da curriculum formativo e professionale individuale e dare evidenza del possesso di tutte le autorizzazioni di legge nonché allegare dichiarazione che includa:

- la conoscenza del territorio e della viabilità da parte del personale che sarà utilizzato;
- le modalità adottate dalla Ditta per la selezione del personale autista;
- i programmi di formazione specifici per l'attività di soccorso e trasporto in ambulanza;
- il manuale per la formazione del personale autista;
- il programma per l'inserimento nel servizio specifico e per l'aggiornamento periodico ai sensi della DGR n. 1515/2015 allegato B.

Potrà essere utilizzato per l'esecuzione del servizio solo il personale inserito nell'elenco presentato in sede di gara; in caso di necessità di immissione in servizio di nuovo personale, la Ditta dovrà presentare all'Azienda Sanitaria la documentazione relativa al sostituto o nuovo addetto che sarà impiegabile solo dopo approvazione del Direttore dell'Esecuzione del contratto (DEC). In ogni caso la Ditta non potrà utilizzare personale avente qualifiche, esperienza e percorso formativo di livello inferiore rispetto a quelli posseduti dal personale indicato nell'elenco presentato in sede di gara.

Per l'aggiornamento e la rispondenza agli aspetti organizzativi specifici delle SS.CC. Pronto Soccorso, l'Azienda si impegna a favorire, con modalità convenzionata e onere a carico della ditta o dei partecipanti, l'accesso ai corsi di formazione e addestramento inseriti nel proprio catalogo formativo.

Sarà in ogni caso obbligo dell'aggiudicatario garantire per tutta la durata del contratto l'idoneità attitudinale e professionale del personale dedicato che dovrà essere dotato di identificativo contenente la denominazione della Ditta di appartenenza, le generalità e la qualifica dell'operatore.

In casi di forza maggiore, ad esempio per malattia degli operatori, l'impresa dovrà provvedere alla loro sostituzione immediata con personale idoneo in possesso degli stessi requisiti. In caso di momentanea sostituzione di un operatore la Ditta si impegna a garantire il necessario passaggio di consegne al fine di ridurre al minimo ogni disagio per l'utenza.

L'aggiudicatario garantisce l'immediata sostituzione dei propri operatori di cui, a seguito di segnalazione dell'Azienda Sanitaria, dovesse essere accertata l'inidoneità allo svolgimento del servizio (ad es. a seguito della segnalazione al referente del sospetto di assunzione di alcolici, stupefacenti o farmaci che possono compromettere la vigilanza durante il servizio) o che diano motivo di lamentele con riguardo alla non idoneità nei rapporti interpersonali con gli utenti.

Gli operatori della Ditta aggiudicataria dovranno:

- provvedere al caricamento ed al trasporto dei pazienti e all'assistenza durante il trasporto per tutte le manovre di assistenza necessarie inclusa l'assistenza al personale medico;

- è fatto obbligo al personale di assistenza di viaggiare nel compartimento sanitario dell'ambulanza ogni qual volta siano presenti a bordo dei pazienti;
- l'autista dovrà seguire l'infermiere nel trasporto del paziente da e per i reparti e servizi di destinazione o domiciliazione;
- effettuare le prestazioni di propria competenza con diligenza e riservatezza, seguendo il principio della collaborazione all'interno del gruppo di lavoro, mantenendo il rispetto delle indicazioni operative fornite dal referente del servizio;
- mantenere il segreto professionale su fatti e circostanze riguardanti il servizio e di cui abbiano avuto notizia durante l'espletamento o comunque in funzione dello stesso (art. 622 del Codice Penale);
- tenere un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti degli utenti e dei loro familiari e, comunque, tale da escludere nella maniera più assoluta qualsiasi comportamento perseguibile a norma degli artt. 571 e 502 del Codice Penale, ovvero l'uso di un linguaggio volgare o lesivo nei confronti delle persone accolte;
- indossare divisa decorosa e distinguibile da quella del rimanente personale dell'Azienda;
- rispettare il divieto di fumo in tutta l'area dell'Azienda;
- lasciare immediatamente i locali dell'Azienda al termine del servizio;
- consegnare immediatamente al responsabile del reparto o servizio, ogni oggetto rinvenuto nelle strutture dell'Azienda, qualunque ne sia il valore o lo stato;
- non chiedere o accettare compensi o regalie;
- uniformarsi a tutte le norme di carattere generale dall'Azienda per il proprio personale;
- attenersi a tutte le norme inerenti l'igiene e la sicurezza del lavoro.

Prima dell'avvio del servizio l'aggiudicatario dovrà:

- trasmettere all'Azienda Sanitaria l'elenco dettagliato del personale specificando i dati anagrafici, i titoli di studio e di servizio di ogni singolo operatore. Le stesse informazioni e documentazione dovranno essere immediatamente trasmesse anche ogni qualvolta il personale venisse sostituito per qualunque motivo;
- comunicare per iscritto, il nominativo e il recapito telefonico del referente del servizio;
- produrre gli attestati di addestramento/formazione e dei piani formativi inerenti le modalità di espletamento del proprio servizio.

L'Azienda Sanitaria, potrà in qualsiasi momento richiedere all'aggiudicatario la dichiarazione attestante le condizioni contrattuali applicate ai propri operatori.

L'affidatario, in riferimento a quanto disposto dalla normativa nazionale in materia di garanzie minime essenziali nei servizi pubblici essenziali, in caso di sciopero, dovrà uniformare la propria autoregolamentazione del diritto di sciopero a quella in vigore per il personale dell'Amministrazione addetto a servizi/attività analoghi.

ART. 7) PERSONALE IMPIEGATO NELL'APPALTO

La ditta, per l'esecuzione del servizio, deve avvalersi di proprio personale qualificato e/o specializzato, adeguato per numero e qualifica ed idoneo al servizio.

Tutti i rapporti giuridici, economici e disciplinari, riferiti al personale, sono di esclusiva competenza e responsabilità dell'aggiudicataria la quale è titolare del potere organizzativo e di controllo.

La ditta si impegna ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge l'appalto, anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Nel caso di cooperativa sociale/consorzio tra cooperative sociali/RTI tra cooperative, tali condizioni dovranno essere estese, oltre che al personale dipendente anche ai soci-lavoratori della medesima.

In caso di conflitto sindacale tra la ditta ed il proprio personale, la ditta stessa è obbligata a garantire tutte le prestazioni oggetto della gara.

La ditta aggiudicataria dovrà far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con delibera n. 361 del 6.03.2019 reperibile al seguente link <https://www.aulss7.veneto.it/lapisweb-gestione-atti/DL33/atticodice.xml> pena la risoluzione del

contratto.

Per il servizio di gestione, al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice ed in quanto applicabile, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

ART. 8) CLAUSOLA SOCIALE

La Ditta subentrante si impegna a rispettare la salvaguardia dei posti di lavoro utilizzando, in via prioritaria, gli stessi lavoratori che hanno operato per conto del precedente affidatario, a condizione che il numero e la qualifica degli stessi siano armonizzabili con l'organizzazione di impresa del nuovo affidatario e con le esigenze tecnico-organizzative previste per l'esecuzione del servizio; ciò al fine di assicurare la continuità degli interventi verso gli utenti e non disperdere il patrimonio di conoscenze in loro possesso, acquisito anche attraverso specifica formazione e confronto sul modello operativo e metodologico adottato all'interno dell'Azienda.

Il subentro dovrà avvenire nei modi e alle condizioni previsti dalle vigenti leggi e nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro di categoria.

Si allega riepilogo del personale impiegato dall'attuale appaltatore:

| Numero Risorse Umane | CCNL Applicato | Tipo Rapporto (Determ./Indet.) | Qualifica | Livello/ Categoria Contrattuale | Scatti Anzianità | Tipologia Orario (p.t./f.t.) | Ore/ Settimana |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| 2 | CCNL delle Cooperative Sociali | Indeterminato | Autista Soccorritore | C1 | 3 | f.t | 38 |
| 2 | CCNL delle Cooperative Sociali | Indeterminato | Autista Soccorritore | C1 | 1 | f.t | 38 |
| 1 | CCNL delle Cooperative Sociali | Determinato | Autista Soccorritore | C1 | 1 | f.t | 38 |
| 4 | CCNL delle Cooperative Sociali | Determinato | Autista Soccorritore | C1 | 0 | f.t | 38 |
| 1 | CCNL delle Cooperative Sociali | Indeterminato | Infermiere | D2 | 0 | f.t | 38 |
| 1 | CCNL delle Cooperative Sociali | Indeterminato | Infermiere | D2 | 1 | p.t | 20 |
| 1 | CCNL delle Cooperative Sociali | Determinato | Infermiere | D1 | 0 | p.t | 30 |
| 1 | CCNL delle Cooperative Sociali | Indeterminato | infermiere coordinatore | F1 | 4 | f.t | 38 |
| 1 | CCNL delle Cooperative Sociali | Indeterminato | Operatore Socio Sanitario | C1 | 0 | f.t | 38 |
| 1 | CCNL delle Cooperative Sociali | Indeterminato | Operatore Socio Sanitario | C1 | 1 | f.t | 38 |
| 1 | CCNL delle Cooperative Sociali | Indeterminato | Operatore Socio Sanitario | C1 | 1 | p.t | 30 |
| 1 | CCNL delle Cooperative Sociali | Indeterminato | Operatore Socio Sanitario | C2 | 1 | f.t | 38 |
| 1 | CCNL delle Cooperative Sociali | Indeterminato | Operatore Socio Sanitario (sostituto coordinatore) | C2 | 1 | f.t | 38 |
| 7 | | libera professione | infermiere | | | | |

ART. 9) REQUISITI DELLA DITTA

La Ditta aggiudicataria deve possedere i requisiti e le autorizzazioni previsti dalle leggi nazionali e regionali per la specifica attività e dovrà adeguarsi, a proprie spese, ad ogni nuova normativa di legge inerente il servizio svolto, eventualmente emanata in corso di vigenza del contratto.

In particolare la Ditta deve essere in possesso dell'autorizzazione regionale all'esercizio per l'attività di trasporto e soccorso con ambulanza ai sensi della l.r. n. 22/2002, della DGRV n. 1080/2007 e della DGRV n. 1515/2015 e dell'accreditamento per l'esercizio del servizio medesimo ai sensi della DGRV n. 179/2014 e s.m.i..

Ai fini della presentazione dell'offerta la ditta dovrà aver presentato domanda di accreditamento definitivo per l'esercizio del servizio medesimo, ai sensi del punto n. 2 del dispositivo della DGRV 1095/2015 da parte dei

soggetti ricompresi nell'elenco di cui all'allegato A1. della medesima DGRV n. 1095/2015.

ART. 10) INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Le richieste di trasporto effettuate dai soggetti richiedenti (reparti ospedalieri, case di riposo RSA, strutture intermedie, Hospice, Ospedali di comunità) saranno effettuate con un applicativo web-based fornito dall'Azienda ULSS7.

La ditta si impegna a dotare tutti i mezzi di un tablet per la gestione e la rendicontazione in tempo reale dei servizi impegnati e ciascuna delle proprie basi di un personal computer per eventuali attività di back office; tali apparecchiature dovranno essere connesse all'applicativo della Centrale Trasporti Aziendale (CTA).

Tutti gli operatori della ditta dovranno inserire sui supporti informatici i dati richiesti dalle vigenti procedure.

ART. 11) ONERI A CARICO DELL'AZIENDA SANITARIA

Sono a carico dell'Azienda Sanitaria tutti gli oneri di seguito descritti:

1. gestione centrale operativa (CTA) ed assegnazioni dei trasporti
2. gli oneri relativi allo smaltimento dei rifiuti urbani, assimilabili agli urbani e speciali sanitari;
3. la fornitura di contenitori rigidi per parti taglienti e contenitori per rifiuti sanitari;
4. la fornitura di apparecchiatura elettromedicale non prevista dalla dotazione minima richiesta per i mezzi o per evidenza di non conformità con le procedure previste dalla U.O.C. Pronto Soccorso;
5. la fornitura, secondo standard aziendale, del materiale sanitario per l'assistenza al paziente (es. guanti, disinfettanti, lenzuola, coperte, ecc.);
6. la nomina dell'incaricato del controllo del servizio e del coordinamento tra affidatario ed Azienda Sanitaria, il cui costo è a carico dell'Azienda Sanitaria.

Il Direttore dell'Esecuzione è responsabile del controllo della gestione e della programmazione delle attività concordate con l'aggiudicatario.

Per il monitoraggio delle forniture viene previsto un apposito centro di costo di cui è responsabile il Direttore dell'Esecuzione.

ART. 12) ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

L'affidatario è tenuto a gestire i servizi nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, nonché attenersi al progetto presentato. In particolare l'Affidatario provvederà a:

1. l'espletamento di tutte le prestazioni richieste secondo quanto previsto dal presente capitolato speciale e dal protocollo SUEM provinciale (in caso di attivazione per soccorsi primari);
2. attuazione dei trasporti secondo programmazione centrale trasporti aziendale (CTA);
3. impiegare personale professionale specificatamente qualificato per la realizzazione del servizio affidato;
4. garantire un trattamento economico adeguato alla professionalità degli operatori impiegati, nel rispetto di tutte le norme e gli obblighi di legge;
5. assicurare la tempestiva sostituzione degli operatori che si rivelassero, anche ad eventuale esclusivo giudizio dell'Azienda Sanitaria, inadeguati allo svolgimento del servizio;
6. garantire il servizio in modo continuo, escludendo sospensioni per qualunque motivo, ed assicurando nei casi di assenze per malattia, anche se improvvise - le necessarie sostituzioni con personale parimenti preparato ed istruito ed altresì garantendo la pronta sostituzione di automezzi in avaria;
7. nominare un referente del servizio, il quale dovrà garantire la corretta gestione del personale, delle sostituzioni per assenze ed emergenze in genere e avrà, inoltre, il compito di individuare soluzioni organizzative e metodologiche delle attività, nonché di garantire l'armonica integrazione delle stesse nei confronti delle diverse articolazioni funzionali dell'Azienda Sanitaria; il referente dovrà essere reperibile anche telefonicamente durante l'orario di svolgimento del servizio;
8. per qualsiasi ritardo uguale o maggiore a 20 minuti imputabile o meno alla ditta, avvisare l'utente, un suo familiare, il servizio dialisi e le strutture residenziali;
9. contattare urgentemente il personale medico/infermieristico del Centro Dialisi nel caso di eventuali/possibili inconvenienti del post-dialisi (sanguinamento dell'accesso vascolare, ipotensione arteriosa, crampi muscolari ecc.);
10. fornire una relazione consuntiva delle attività svolte, al termine del contratto e ogni qualvolta lo richieda il Direttore dell'Esecuzione del contratto;
11. la formazione degli operatori (obbligatoria e aggiuntiva come previsto nel piano formativo);

12. garantire la copertura assicurativa del personale durante lo svolgimento del servizio per quanto concerne gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi;
13. garantire le altre coperture assicurative previste nella DGR n. 179/2014 allegato E punto 3.4 con i massimali di copertura non inferiore a quelli indicati sub lett. B) dell'allegato E medesimo;
14. garantire il rispetto del segreto professionale e d'ufficio, nonché la riservatezza di tutte le informazioni inerenti il servizio e gli utenti anche in riferimento a quanto previsto dal d.lgs. n. 30.6.2003, n. 196;
15. garantire il rispetto delle norme di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, secondo la normativa vigente d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni;
16. escludi i guanti forniti (di cui al Art 11.4) fornire al proprio personale appositi dispositivi di protezione individuale (DPI) conformemente alla normativa vigente, relativamente a:
 - protezione rischio chimico e biologico
 - visibilità del personale durante gli interventi di soccorso su strada
 - ausilio durante la movimentazione dei pazienti;
17. dotare ogni operatore di un tesserino di riconoscimento, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
18. segnalare tempestivamente al Direttore dell'Esecuzione le anomalie che venissero rilevate durante lo svolgimento del servizio rispetto alle indicazioni della lettera invito/capitolato speciale (vedi art. 24 penali);
19. garantire un corretto utilizzo delle aree, attrezzature, apparecchiature aziendali per l'espletamento del servizio;
17. fornire all'Azienda Sanitaria su richiesta qualsiasi dato relativo alla gestione della struttura per statistiche o rendicontazioni, nei tempi e nelle modalità richieste;
18. la raccolta dei rifiuti urbani, assimilabili agli urbani e speciali sanitari utilizzando idonei sacchetti/contenitori da convogliare negli appositi contenitori per la raccolta differenziata secondo le attuali procedure aziendali in vigore;
19. le modalità di fatturazione e consegna dei dati utili mensili, verranno definite con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto al momento dell'attivazione del servizio;
20. le ore di personale impiegato in pratiche amministrative non riconducibili direttamente all'attività con gli utenti o dedicate alla formazione;
21. dovrà essere individuato un Referente per l'approvvigionamento del materiale occorrente (es. guanti, disinfettanti, lenzuola, coperte, ecc.);
22. dovrà essere individuato un responsabile della tenuta dei farmaci;
23. tutti gli altri adempimenti e oneri previsti nella presente lettera invito/capitolato speciale, nella normativa regionale di riferimento e nelle disposizioni di legge vigenti.

Tutto il materiale informatico e di telefonia e quant'altro necessario per l'espletamento del servizio saranno a carico dell'aggiudicataria.

La ditta dovrà garantire la trasmissione sistematica degli status operativi via apparato radio ad. Es. "in uscita", "sul target", "libero" e l'utilizzo di tutta l'eventuale modulistica aziendale e la registrazione dei dati utili alla rendicontazione dell'attività resa.

La ditta, infine, è tenuta a consegnare, al termine del rapporto contrattuale e su supporto informatico, tutti i dati e le informazioni di carattere anagrafico e statistico, riguardanti il servizio svolto.

ART. 13) CONTROLLI, VERIFICHE E PENALI

L'Azienda appaltante si riserva ampie facoltà di controllo e vigilanza sull'applicazione da parte della ditta aggiudicataria delle condizioni stabilite dal capitolato speciale e dall'offerta nonché sul rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

I controlli si riferiranno agli standard qualitativi e quantitativi stabiliti dal presente capitolato speciale oltre che a quelli dichiarati dalla ditta aggiudicataria nell'offerta tecnico-gestionale.

I controlli potranno essere, ad insindacabile giudizio dell'Azienda appaltante, sia di processo (mezzi e procedure) che di risultato.

I controlli di processo riguarderanno la verifica dell'applicazione di tutte le specifiche tecniche riguardanti mezzi e procedure indicate nel capitolato e nell'offerta tecnica della Ditta Aggiudicataria.

I controlli di risultato consistono nella verifica del risultato del servizio, al fine di valutarne la qualità e correggere

le inadempienze che potrebbero costituire l'elemento per l'applicazione delle penali e della risoluzione del contratto.

I controlli saranno effettuati con la periodicità che verrà determinata dall'Azienda appaltante, anche in contraddittorio con il personale incaricato dalla Ditta aggiudicataria.

La ditta aggiudicataria dovrà acconsentire all'esercizio da parte dell'Azienda appaltante verifiche periodiche sull'andamento delle attività descritte nel presente capitolato speciale.

La regolare esecuzione del servizio è verificata dal Direttore dell'Esecuzione, (DEC) anche avvalendosi di personale competente incaricato dell'Azienda appaltante, mediante controlli periodici, utilizzando anche apposite "Schede di valutazione del servizio", fornite alla Ditta aggiudicataria dall'Azienda appaltante che dovranno, essere firmate, mensilmente, dal Legale rappresentante della Ditta aggiudicataria e allegate alle fatture emesse.

La Ditta aggiudicataria dovrà prestare la cooperazione necessaria a garantire la corretta esecuzione delle verifiche stesse, nonché a mettere a disposizione tutti i documenti, le informazioni, i prospetti, gli organigrammi, i tabulati che le saranno richiesti nel corso delle verifiche.

Faranno parte integrante del sistema di valutazione e monitoraggio i documenti, le procedure ed eventuali sistemi operativi/informatici offerti dalla Ditta aggiudicataria ed oggetto di valutazione come precedentemente riportato.

Qualora l'Azienda appaltante ritenga non sufficientemente esaustivo quanto proposto dalla ditta aggiudicataria provvederà a redigere apposita procedura di controllo e sistema di monitoraggio che la ditta aggiudicataria dovrà obbligatoriamente accettare.

Lo scopo del sistema di monitoraggio e controllo è quello di fornire elementi oggettivi per valutare il rispetto di quanto stabilito nel avviso speciale, nell'offerta tecnica e nel contratto anche ai fini della verifica di eventuali inadempimenti e della conseguente applicazione delle penali previste.

In particolare l'Azienda appaltante, attraverso l'esecuzione di audit, provvederà a verificare e valutare l'andamento del servizio, definire azioni di miglioramento da intraprendersi con il coinvolgimento della ditta aggiudicataria la quale dovrà garantire, anche nel corso dell'esecuzione del contratto, fattiva e continuativa collaborazione per implementare la qualità del servizio.

Gli indicatori previsti in sede di verifica potranno essere aggiornati annualmente.

Qualora l'aggiudicatario non attenda a tutti gli obblighi, ovvero violi le disposizioni del capitolato, l'Azienda appaltante applicherà le seguenti penalità, restando salva l'eventuale azione per il risarcimento del danno, nel caso in cui si verifichino i presupposti:

- 1) € 500,00.= al giorno e a persona, per l'inosservanza dell'organico del personale richiesto dal presente appalto o la mancata sostituzione del personale assente a qualsiasi titolo;
- 2) € 500,00.= per ogni comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento. Il perdurare, comunque, del comportamento scorretto o sconveniente, o, comunque il suo ripetersi per più di due volte, dovrà portare alla sostituzione del personale interessato. La non sostituzione del personale, entro 10 giorni dal terzo accertamento, comporta la risoluzione del contratto;
- 3) € 500,00.= per ogni giorno di utilizzo di ciascuna figura professionale con requisiti o titoli difformi da quanto previsto dalla vigente legislazione, con l'obbligo dell'immediata sostituzione del personale (tale infrazione per due volte reiterata comporterà la risoluzione del contratto);
- 4) € 300,00.= per ogni altra inottemperanza agli obblighi contrattuali non prevista nei sopraccitati punti, ma non così grave da comportare la risoluzione del contratto.
- 5) € 300,00.= per mancata presa in carico della documentazione sanitaria relativa al paziente trasportato o Mancata compilazione di apposita check-list degli effetti personali, protesi, ausili, apparecchi acustici, occhiali appartenenti al paziente trasportato;

L'Azienda appaltante farà pervenire per iscritto, tramite PEC, alla ditta aggiudicataria le osservazioni e le contestazioni dell'eventuale infrazione; la ditta aggiudicataria entro otto giorni dal ricevimento delle osservazioni e contestazioni farà pervenire all'Azienda appaltante le proprie giustificazioni. L'Azienda appaltante entro 5 giorni deciderà in merito e risponderà se accoglie o meno le giustificazioni. Nel caso di assenza di giustificazioni o di non accoglimento delle stesse l'Azienda appaltante applicherà le penali previste dal presente articolo con comunicazione scritta.

Il pagamento della penale non esonera la ditta aggiudicataria dall'obbligazione di risarcire l'eventuale danno arrecato all'Azienda appaltante o a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

Le penali saranno trattenute in occasione del primo pagamento utile e/o sulla cauzione.

Le penali sono escluse dal campo di applicazione dell'IVA.

ART. 14) OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI DI APPALTO O DI SOMMINISTRAZIONE – ART.26 D.LGS. N. 81/08 E S.M.I. SICUREZZA SUL LAVORO E DUVRI

La Ditta aggiudicataria è soggetta alle disposizioni in materia di salute e sicurezza di lavoratori previste dal Testo Unico sulla sicurezza D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

A tale riguardo si sottolinea che, prima dell'inizio dell'appalto, l'Azienda ULSS 7 verificherà, con le modalità previste dal Decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale della ditta in relazione al servizio oggetto di appalto.

La verifica avverrà secondo le seguenti modalità:

- acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato o per le Cooperative sociali e loro consorzi, iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali;
- acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000 e del possesso da parte del personale della formazione richiesta dall'art. 22 del DUVRI;
- ogni altra modalità individuata dall'Azienda ULSS 7** atta a verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese tra cui quelle riportate nel documento di valutazione dei rischi interferenziali – DUVRI e nel modello MD 74101AZ.000 allegato - “SELEZIONE DEI FORNITORI DI PRODOTTI, DI SERVIZI E DI LAVORI in applicazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i (moduli come da procedura aziendale).

Nell'ambito della verifica della congruità dell'offerta e dei requisiti tecnico professionali di cui sopra l'Azienda Sanitaria come previsto dal D. Lgs. 18/04/2016, n. 50, si riserva di procedere alla valutazione dei **costi aziendali** della sicurezza indicati in offerta **propri** “*dell'operatore economico*” e del **costo della manodopera**.

Al fine di assicurare la **necessaria cooperazione e coordinamento delle misure di prevenzione e protezione dai rischi** con particolare riguardo anche all'eliminazione/riduzione dei rischi dovuti alle interferenze, di cui all'art. 26 comma 2 lettere a) e b), l'Azienda Sanitaria ha elaborato un documento di valutazione dei rischi interferenziali, **preliminare**.- DUVRI allegato n. 1 al presente CSA che dovrà essere aggiornato unitamente all'appaltatore e agli eventuali subappaltatori.

La valutazione dei rischi interferenti, le misure di prevenzione e protezione previste per eliminarli/ridurli, la quantificazione dei costi della sicurezza **pari ad € 2.130,00.= oltre all'IVA** (non soggetti a ribasso d'asta), ed i nominativi dei referenti con compiti di controllo in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro dell'appalto specifico, sono riportati nel DUVRI.

Si ricorda che le attività di cooperazione e coordinamento di cui all'art. 26 comma 2 D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i, sono in capo ai Datori di Lavoro committente e dell'appaltatore nonché alle figure delegate e individuate all'interno del DUVRI che dovranno assicurare anche l'aggiornamento, revisione continua del documento definitivo elaborato qualora intervengano modifiche alle attività e l'organizzazione necessaria a garantire il rispetto delle prescrizioni, divieti, obblighi e delle misure di prevenzione e protezione finalizzate alla gestione dei rischi interferenziali.

Per quanto riguarda gli adempimenti di all'art. 26 comma 1 b), le informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti dell'Azienda Sanitaria in cui sono destinati ad operare i lavoratori dell'appaltatore e alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività sono riportate nell'allegato n. 3 “*Informazione sui rischi specifici esistenti nelle strutture sanitarie in cui la ditta è destinata ad operare*” che fa parte integrante del presente capitolato speciale ed i cui dati sono stati estratti dal “Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)” dell'Azienda ULSS 7.

Si ritiene che le informazioni riportate in questo documento e nel fascicolo informativo sui rischi presenti in Azienda, congiuntamente al sopralluogo qualora previsto o necessario delle aree interessate, siano sufficienti alle Ditte per predisporre un'offerta che tenga in considerazione gli aspetti della sicurezza del servizio richiesto.

Per lo svolgimento della propria attività nei luoghi previsti dall'appalto, il personale della ditta appaltatrice dovrà aver ricevuto un'adeguata informazione, formazione e/o addestramento su tutti gli aspetti di sicurezza citati nel DUVRI.

ART. 15) ASSICURAZIONE E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore si impegna a rispondere dei danni eventualmente arrecati dai propri dipendenti a persone o cose

durante lo svolgimento del servizio e conseguentemente si impegna alla pronta riparazione dei danni stessi e, in difetto, al loro risarcimento, riconoscendo all'uopo il diritto di rivalsa da parte dell'Azienda Sanitaria sotto qualsiasi forma consentita dalla legge.

L'Azienda Sanitaria è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere agli utenti e al personale durante l'esecuzione del servizio.

A tal fine la Ditta sarà tenuta a stipulare una polizza assicurativa contro tutti i danni a persone o alle cose che potessero venire provocati durante l'esecuzione contrattuale.

L'assicurazione deve garantire la copertura dei seguenti massimali:

- euro 5.000.000,00 per ogni sinistro;
- euro 3.000.000,00 per persona;
- euro 1.000.000,00 per cose.

Detta polizza deve tenere indenne l'Azienda ULSS, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori nonché i terzi, per qualsiasi danno che la Ditta possa arrecare nel corso dell'espletamento delle attività oggetto d'Appalto.

La copertura assicurativa deve prevedere, tra l'altro, la copertura dei danni alle cose di proprietà dell'Azienda ULSS in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti a furto, incendio.

In particolare, deve prevedere la rinuncia dell'assicuratore, nei confronti dell'Azienda Sanitaria, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'art. 1901 cod. civ., e di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 cod.civ..

L'aggiudicatario deve, inoltre, stipulare una polizza infortuni utenti con le seguenti caratteristiche:

- invalidità permanente: massimale pro capite di almeno euro 200.000,00 senza scoperti e franchigia;
- decesso: massimale pro capite di almeno euro 150.000,00;
- rimborso spese giornaliere da infortunio.

Copia delle predette polizze, unitamente alla quietanza del pagamento del premio, deve essere consegnata all'Azienda Sanitaria prima dell'inizio dell'Appalto.

La mancata stipulazione delle polizze assicurative comporterà il diritto di considerare il Soggetto aggiudicatario decaduto dall'aggiudicazione stessa.

L'Appaltatore è tenuto ad assicurare secondo norma di legge i veicoli ed i mezzi di trasporto utilizzati per l'espletamento dell'appalto. L'Azienda Sanitaria, per quanto sopra riportato, è considerata terza ai fini della copertura della responsabilità civile. Nel caso in cui il danno causato ecceda la somma del capitale assicurato è preclusa ogni azione nei confronti dell'Azienda Sanitaria.

Dette coperture assicurative dovranno essere efficaci per l'intero periodo di appalto del servizio.

ART. 16) DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire, a favore dell'Azienda Ulss n. 7, entro 15 giorni dalla richiesta, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, una garanzia denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del d.lgs. 50/2016.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso

di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Si applica quanto previsto dall'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016.

ART. 17) DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'Azienda ULSS individuerà nell'atto di affidamento il Direttore dell'Esecuzione del contratto il quale provvederà al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto secondo quanto stabilito dagli artt. 101, c. 2 e ss. e 111, c. 2 del d.lgs. n. 50/2016.

ART. 18) RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'affidatario dovrà indicare, in sede di sottoscrizione del contratto, un proprio responsabile che interagirà con l'Azienda ULSS, in nome e per conto dell'affidatario medesimo, in ordine all'esecuzione dell'appalto di cui trattasi.

Il responsabile del servizio dovrà essere costantemente reperibile e provvederà, per conto dell'appaltatore, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Direttore dell'esecuzione del contratto.

ART. 19) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Al verificarsi di gravi inadempienze o deficienze nell'adempimento degli obblighi contrattuali, l'Azienda appaltante ha la facoltà di agire in danno ordinando e facendo eseguire a terzi, nel modo che ritiene più opportuno, quanto necessario per il regolare andamento del servizio, ove l'impresa, tempestivamente diffidata, non ottemperi agli obblighi assunti. In tal caso l'Azienda appaltante addebiterà alla Ditta inadempiente i maggiori oneri derivanti dall'esecuzione del servizio presso altra ditta.

Dopo tre successive contestazioni scritte per accertate gravi inadempienze, l'Azienda appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto, con preavviso di giorni 15 da darsi mediante invio di pec o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, trattenendo il deposito cauzionale e con riserva di maggiori danni.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione contrattuale, le seguenti ipotesi:

- apertura di una procedura concorsuale a carico della Ditta aggiudicataria;
- messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività da parte della Ditta aggiudicataria;
- interruzione non motivata del servizio;
- gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari nonché delle norme del presente capitolato speciale;
- violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto;
- cessione del contratto o subappalto non autorizzati;
- mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità;
- perdita dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico finanziario per la partecipazione alla procedura di gara in oggetto, accertata attraverso la Banca Dati Nazionale degli operatori economici (art. 81, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Azienda appaltante tramite pec o lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva; in particolare, in caso di fallimento della ditta aggiudicataria o di ammissione del medesimo a procedure concorsuali previste dalla legge in materia, il contratto si riterrà risolto di pieno diritto a far data dal giorno dell'avvio delle procedure concorsuali, fatto salvo il diritto dell'Azienda appaltante di rivalersi sulla cauzione e sui crediti maturati e di pretendere il risarcimento dei danni.

In caso di scioglimento o di liquidazione della ditta aggiudicataria, l'Azienda appaltante, a proprio insindacabile giudizio, avrà il diritto di pretendere tanto la risoluzione del contratto, a danno della società in liquidazione, quanto la continuazione a carico dell'eventuale nuova Ditta subentrata.

Allo spirare di detto termine il contratto si intende risolto di diritto.

Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, la Ditta aggiudicataria, oltre all'immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuta al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali l'Azienda appaltante dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale, sia in caso di esercizio diretto delle varie attività previste dal presente capitolato, sia in caso di nuovo appalto.

L'Azienda appaltante si riserva la facoltà, qualora si verificassero gli estremi di risoluzione contrattuale, di affidare le prestazioni di completamento al concorrente classificatosi secondo in graduatoria.

La ditta aggiudicataria può richiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile alla stessa secondo le disposizioni del codice civile (art. 1218, 1256, 1463 c.c.), con preavviso congruo al fine di predisporre gli atti di gara necessari all'individuazione del nuovo assegnatario del Servizio.

La risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.

ART. 20) RECESSO UNILATERALE

L'Azienda Sanitaria potrà recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1373 c.c., così come previsto dall'art. 21-sexies della L. 241/90, con preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi alla Ditta appaltatrice con pec o lettera raccomandata A.R.

ART. 21) MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

La ditta aggiudicataria presenterà mensilmente all'Azienda ULSS n. 7 le fatture, posticipate, relative al servizio svolto, per la liquidazione, che verrà effettuata sulla base delle condizioni economiche di cui all'offerta, previo accertamento da parte del Direttore dell'Esecuzione della prestazione effettuata rispetto alle prescrizioni previste nel capitolato speciale e nell'offerta tecnica.

Le fatture dovranno essere accompagnate da rendiconto analitico delle prestazioni rese, che preveda l'elenco delle professionalità utilizzate per la gestione del servizio e le relative ore impiegate per ogni figura indicata.

L'Azienda ULSS n. 7 procederà al pagamento solo il riscontro positivo da parte del Direttore dell'Esecuzione del contratto sulla regolarità del servizio e sulla rispondenza rispetto ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite, riservandosi a tale scopo il termine di 30 giorni dall'effettuazione del servizio.

Nel termine dei 60 giorni successivi all'esito positivo delle verifiche, l'Azienda ULSS n. 7 darà seguito al pagamento delle fatture ai sensi del d.lgs. 9.11.2012, n. 192.

Qualora non siano rispettate le condizioni sopra menzionate il termine s'intende sospeso sino al completo adempimento, salvo e riservato ogni altro provvedimento da parte dell'Azienda ULSS n. 7.

Nel caso d'invio d'incompleta o erronea documentazione da parte del fornitore, i termini rimangono sospesi fino al momento in cui la documentazione richiesta sia completata e/o corretta.

Ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità di cui all'art. 11 l'Azienda ULSS potrà provvedere al pagamento parziale nelle more della definizione di eventuali inadempienze contestate all'Appaltatore.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, così come modificato dall'art. 25 del Decreto Legge 66 del 24.4.2014 (convertito nella Legge n. 89 del 23.6.2014), le fatture emesse dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica, secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato D.M. n. 55/2013.

Per tali finalità l'Azienda Sanitaria ha definito il proprio ufficio predisposto al ricevimento delle fatture elettroniche, individuato da un codice che obbligatoriamente deve essere inserito nella fattura elettronica per consentire il corretto recapito al destinatario. L'informazione relativa al Codice Univoco Ufficio deve essere inserita nella fattura elettronica in corrispondenza dell'elemento del tracciato 1.1.4 denominato "Codice Destinatario", nonché il dettaglio delle informazioni necessarie per l'invio della fattura elettronica.

L'Azienda Sanitaria provvederà a fornire le informazioni necessarie.

Si fa presente che è onere della ditta contattare gli uffici competenti in caso di mancanza o incompleta conoscenza delle informazioni di cui sopra (in particolare, dovrà essere richiesta l'emissione dell'ordine qualora mancante).

L'Appaltatore, pena risoluzione del contratto, dovrà rispettare quanto previsto dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, L. 136/2010 e smi.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 22) CONTRATTO

Successivamente all'aggiudicazione, una volta approvata la proposta e divenuta efficace, sarà stipulato apposito contratto con l'Azienda Sanitaria, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 32 del D.Lgs. 50/2016.

Nel caso in cui la Ditta appaltatrice si scioglia dal vincolo dell'aggiudicazione e, conseguentemente, non stipuli il relativo contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria definitiva di gara, al fine di individuare il nuovo offerente affidatario.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria anche nel caso in cui l'aggiudicatario receda dal contratto.

Tutte le spese conseguenti e inerenti il contratto sono a carico della ditta aggiudicataria.

ART. 23) CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

È vietata la cessione del contratto a pena di nullità, fatto salvo quanto indicato all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Il subappalto è tuttavia ammesso solo nei limiti e con le modalità previste dal succitato art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Azienda Sanitaria. La ditta concorrente dovrà specificare in sede di offerta la parte di servizio che intende eventualmente subappaltare. L'appaltatore deve depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate.

L'Azienda Sanitaria non corrisponderà direttamente ai subappaltatori l'importo della fornitura dagli stessi eseguita.

È fatto divieto all'appaltatore di subappaltare in tutto o in parte il servizio senza il preventivo consenso scritto dell'Azienda Sanitaria, pena l'immediata risoluzione del contratto con l'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il riconoscimento di ogni conseguente maggior danno.

I pagamenti relativi ai servizi prestati dal subappaltatore verranno effettuati dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzie effettuate. Salvo i casi in cui il subappaltatore è una microimpresa o piccolo impresa o in cui si verifichi l'inadempimento da parte dell'appaltatore e quindi è la stazione appaltante a corrispondere direttamente al subappaltatore.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

ART. 24) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con il presente articolo si provvede a dare l'informativa prevista dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (nel prosieguo GDPR) facendo presente che i dati personali forniti dalle ditte partecipanti alla gara saranno raccolti presso l'Azienda U.L.S.S. n. 7 per le seguenti finalità: - eseguire obblighi derivanti da un contratto oppure per adempiere, prima e dopo l'esecuzione del contratto, a connesse specifiche richieste; - adempiere ad obblighi di legge di natura amministrativa, contabile, civilistica, fiscale, regolamenti, normative comunitarie e/o extracomunitarie; - gestire l'eventuale contenzioso; - gestire l'eventuale processo di qualificazione e monitoraggio del fornitore. Tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti delle ditte e dei titolari dei dati. I dati personali verranno conservati anche dopo la cessazione del contratto per l'espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi o derivanti dal contratto per il periodo di durata prescritto dalle leggi vigenti e secondo il termine di prescrizione dei diritti scaturenti dal contratto stesso. Il conferimento dei dati è obbligatorio in adempimento di quanto richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e, pertanto, l'eventuale rifiuto a fornirli, in tutto o in parte, può dar luogo all'impossibilità per l'Azienda di dare esecuzione al contratto o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti correlati, compreso il pagamento. Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti appositamente autorizzati. Esclusivamente per le finalità sopra specificate, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati a figure interne, autorizzate al trattamento in ragione delle rispettive mansioni, nonché alle seguenti categorie di

soggetti esterni: istituti di credito; professionisti o società di servizi che operino per conto della nostra azienda; avvocati e consulenti legali; Enti Pubblici e privati, anche a seguito di ispezioni e verifiche; Amministratori di Sistema e Società fornitrici di servizi software (nell'amministrazione di tali procedure). I dati personali non saranno oggetto/di trasferimento presso Paesi Terzi non europei. Il Titolare del trattamento si riserva però la possibilità di utilizzare servizi in cloud o che prevedano il trasferimento presso Paesi extra UE: in tal caso i fornitori di tali servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall'art. 46 GDPR. Le ditte hanno il diritto (artt. 15 -22 del GDPR) di chiedere all'Azienda di accedere ai dati personali e di rettificarli se inesatti, di cancellarli o limitarne il trattamento se ne ricorrono i presupposti, oppure di opporsi al loro trattamento per legittimi interessi perseguiti dalla ns. Azienda, nonché di ottenere la portabilità dei dati forniti solo se oggetto di un trattamento automatizzato basato sul consenso o sul contratto. Hanno altresì il diritto di revocare il consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono, ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca. Potranno esercitare i diritti sopra indicati contattando l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) inviando una e-mail all'indirizzo: urpbassano@aulss7.veneto.it oppure a urpthiene@aulss7.veneto.it; potranno altresì proporre reclamo, ai sensi dell'art. 77 del GDPR, all'autorità di controllo competente in materia (Garante per la protezione dei dati personali).

Titolare del trattamento dei dati personali è l'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana con sede legale in Via dei Lotti, 40 – 36061 Bassano del Grappa (VI). Il Titolare ha nominato il responsabile della protezione dei dati, ai sensi dell'art. 37 del GDPR, nella persona del dott. Marcello Mezzasalma a partire dal 1° aprile 2019.

Con riferimento ai dati che saranno gestiti dalla ditta aggiudicataria l'Azienda Sanitaria, in qualità di titolare del trattamento dei dati, intende designare la Ditta Aggiudicataria quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali strettamente inerenti all'oggetto dell'appalto, la quale dovrà accettare tale nomina sottoscrivendo lo specifico Accordo ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, allegato 3) al presente capitolato, che dovrà essere sottoscritto in sede di stipula del contratto.

ART. 25) PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

Al presente appalto si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di Legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17.09.2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

ART. 26) FORO GIUDIZIARIO

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Vicenza.

In ogni caso, nelle more dell'eventuale giudizio dell'autorità giudiziaria, la ditta fornitrice non potrà sospendere o interrompere il servizio pena l'incameramento della cauzione definitiva posta a garanzia del servizio e fatta salva la possibilità per l'Azienda ULSS di rivalersi per gli ulteriori danni subiti.

ART. 27) CLAUSOLA FINALE

Per quanto qui non espressamente previsto e disciplinato si richiamano le norme vigenti in materia di pubbliche forniture, nonché alle norme del codice civile in materia di obbligazioni e contratti.

Il Direttore

*U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica
(dott.ssa Elisabetta Zambonin)*

Allegati:

Allegato 1 DUVRI

Allegato 2 Informazione sui rischi specifici esistenti nelle strutture sanitarie in cui la ditta è destinata ad operare

Allegato 3 Accordo Privacy

Allegato 4 Protocollo di legalità